



**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di Parma

Viale dei Mille, 140 - 43125 Parma  
Tel. 0521.941428 - Fax 0521.952721  
segreteria@consulentilavoro.pr.it  
www.consulentilavoro.pr.it  
PEC: ordine.parma@consulentidellavoropec.it  
C.F. 80014810347

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11/1/1979 n. 12

Parma, 03/12/2020

Ai Consulenti del Lavoro  
di Parma  
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro  
di Parma

Prot. n. 880/U

Oggetto: Circolare n. 35\_2020.

- A) Comunicazione Inail di Parma: sospensione dei versamenti Inail – Avviso per i consulenti.**  
**B) Comunicazione CNO: Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - Report informativo – incentivo IO Lavoro.**

- A) Dall’Inail di Parma abbiamo ricevuto il comunicato, che alleghiamo, in riferimento a sospensione dei versamenti Inail.
- B) Dal CNO abbiamo ricevuto la comunicazione, che alleghiamo, in riferimento alla riunione del Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS – Report informativo – incentivo IO Lavoro.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito [www.consulentilavoroparma.net](http://www.consulentilavoroparma.net) - circolari consulenti.



Allegati:

- Comunicazione Inail di Parma.
- Comunicazione CNO: Report informativo riunione tavolo tecnico presso Direzione Centrale Inps – incentivo IO Lavoro.

**Da:** Dodi Orietta <o.dodi@inail.it>

**Inviato:** mercoledì 2 dicembre 2020 14:16

**A:** 'segreteria@consulentilavoro.pr.it' <segreteria@consulentilavoro.pr.it>

**Oggetto:** sospensione dei versamenti Inail - Avviso per i consulenti

Buongiorno, in merito all'oggetto, abbiamo rilevato che per molte ditte è stata inoltrata una richiesta di sospensione (soprattutto per la rata di maggio 2020) che non corrisponde, nelle modalità, ai versamenti che le ditte hanno effettuato o che stanno effettuando (ad es. la sospensione inoltrata prevedeva il versamento in 4 rate, invece i versamenti sono stati eseguiti nella modalità 4 rate +24, oppure ditte che stanno pagando a rate, ma per le quali non è mai stata inviata una comunicazione di sospensione, etc...).

Pertanto, ad esclusivo titolo di collaborazione, si ritiene utile informare che **al momento** (non so fino a quando) è ancora possibile inviare la corretta comunicazione di sospensione, **ESCLUSIVAMENTE ON LINE** dal sito, senza inviare mail alla sede (non serve perché gli incassi sono già visibili per noi).

Invito quindi ciascuno a controllare la regolarità delle sospensioni inviate per i propri clienti e, nel caso di errori, ad inviare la comunicazione corretta, nel più breve tempo possibile, per evitare sanzioni future.

La presente, vale come avviso generale ai professionisti iscritti all'albo, pertanto, per ragioni di tempo, non si riscontreranno mail individuali sull'argomento già qui chiarito.

Ringrazio per la collaborazione  
Cordiali saluti

**INAIL**

DIREZIONE TERRITORIALE PARMA-PIACENZA  
Sede di Parma  
Area Aziende

Dott. Orietta Dodi  
Responsabile di processo  
Via Abbeveratoia 71/a - 43126 Parma  
0521/935111  
[parma-aziende@inail.it](mailto:parma-aziende@inail.it)  
[parma@postacert.inail.it](mailto:parma@postacert.inail.it)

La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non possono essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la presente comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il messaggio e dare tempestiva comunicazione dell'errata ricezione, in forma di risposta scritta al mittente.



## Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Viale del Caravaggio 84  
00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
email [consigli nazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoro.it)  
e-mail pec [consigli nazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 2 dicembre 2020

**VIA EMAIL**

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulti del Lavoro  
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
dei Conti del Consiglio Nazionale  
dell'Ordine dei Consulti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Riunione Tavolo Tecnico presso Direzione Centrale INPS - Report informativo – incentivo IO Lavoro.**

In riferimento all'oggetto, si riportano di seguito le informazioni relative all'interlocuzione tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell'INPS, segnalando l'opportunità della trasmissione a tutti gli iscritti ad opera dei Consigli Provinciali, sui requisiti necessari per accedere all'incentivo IO Lavoro in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020 prevede il rispetto di tre requisiti fondamentali perché il datore possa accedere all'incentivo IO Lavoro:

- il lavoratore deve essere disoccupato al momento dell'assunzione incentivata;
- il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione incentivata, col medesimo datore di lavoro;
- se il lavoratore ha almeno 25 anni di età, deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Al fine di incentivare anche le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine, il citato decreto consente di derogare, nelle ipotesi della trasformazione, ai requisiti di cui ai punti 1 e 2.

Al momento della trasformazione, infatti, il lavoratore è titolare del rapporto di lavoro a termine che viene stabilizzato; logicamente, dunque, il requisito della disoccupazione non può mai dirsi rispettato.



---

Per la medesima ragione, non può mai dirsi rispettato il requisito secondo cui il lavoratore non deve aver intrattenuto pregressi rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Resta fermo, invece, il rispetto del requisito di cui al punto 3. Ciò significa che, nei sei mesi antecedenti la trasformazione, il lavoratore di almeno 25 anni di età non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi (ivi compreso il rapporto oggetto di trasformazione) ovvero, nel medesimo arco temporale, non deve aver svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Francesca Maione

FM/sb